



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ramondo Antonio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
7	10/01/2022	17	7

Oggetto:

ditta MARINO RENT SRL - Presa d'Atto del rinnovo dell'Autorizzazione per le ditte in possesso di certificazione ambientale per la gestione di un Centro di raccolta e impianto di trattamento veicoli fuori uso ubicato nel Comune di Casaluce

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con il DLgs 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso, che prevede nuovi requisiti per l’autorizzazione degli impianti di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso e, pertanto, le ditte già autorizzate devono presentare un progetto di adeguamento dell’impianto esistente alle sopravvenute prescrizioni legislative;
- il DLgs n.119 del 03/09/2020, che ha modificato il DLgs 209/2003, ha stabilito che «l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento prevista al co.1 dell’art.208 del DLgs 152/2006 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal co.12 del medesimo articolo (ovvero per dieci anni) ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato co.12»;
- l’art.208 del DLgs. 152/2006 e smi disciplina la procedura per l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 8/2019, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208 del precitato decreto;
- con D.D. n.22 del 01/06/2017 è stata volturata a seguito di affitto di ramo d’azienda, in favore della ditta MARINO RENT SRL - P.IVA n.03791780616 - l’autorizzazione all’esercizio di un Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato nel Comune di Casaluce alla via Piro Consortile loc. Chiaito su un’area di mq 4.578, catastalmente individuata al Fg.6, P.IIe 16-102-103, fino al 02/02/2022;
- con D.D. n.252 del 28/10/2020 si è preso atto dell’adeguamento dell’impianto alla DGR 223/2019.

Considerato che la ditta, in possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015 con scadenza al 12/11/2024, ha presentato istanza, acquisita al prot.reg. n.0575154 del 18/11/2021, successivamente integrata, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio.

Ritenuto che sussistono le condizioni per il rinnovo, ai sensi dell’art. 209 del DLgs. 152/2006, in favore della ditta dell’autorizzazione all’esercizio del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso sito in Casaluce.

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.

Visti

il DLgs. n.152/2006 e smi;

la DGR n.8/2019 e smi;

la Legge n. 241/1990 e smi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l’adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell’art.6/bis della L.241/1990 e dell’art.6 co.2 DPR 62/2013.

DECRETA

1. di PRENDERE ATTO del rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art.209 del DLgs.152/2006 ovvero per le imprese in possesso di certificazione ambientale, in favore della ditta MARINO RENT SRL - P.Iva 03791780616 - all’esercizio del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso sito in Casaluce, fino al 02/02/2032 a condizione che sia estesa la polizza fideiussoria fino al 02/02/2033 entro gg.45 dalla notifica del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- a) rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, i criteri di gestione e le disposizioni della DGRC 8/2019;
- b) rispettare tutte le prescrizioni della DGRC 223/2019;
- c) rispettare alle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente del 21/01/2019;
- d) gli autoveicoli devono essere stoccati, lavorati e selezionati rispettando le aree autorizzate;
- e) tutti i contenitori e/o aree utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico, le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso;
- f) mantenere l’integrità della pavimentazione interna ed esterna;

2. di RICHIAMARE i precedenti Decreti Dirigenziali, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della ditta.

3. di SPECIFICARE CHE:

3.1 l’impianto deve essere gestito e configurato come la documentazione presentata e depositata agli atti d’Ufficio;

3.2 tutti gli scarichi sono autorizzati per il periodo di validità del presente atto;

3.3 nell’impianto possono essere stoccati in ogni momento:

- prima del trattamento n.104 autoveicoli, n.9 veicoli a 2 ruote e n.2 veicoli a 3 ruote, per un periodo massimo di 180 giorni;
- dopo il trattamento n.138 autoveicoli, n.5 veicoli a 2 ruote e n.2 veicoli a 3 ruote;

3.4 le tipologie di rifiuti interessate sono le seguenti:

CER	Descrizione
	Centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso R4-R13
160104*	Veicoli fuori uso
	Parti di autoveicoli provenienti da imprese esercenti attività di autoriparazioni R12-R13
16 01 03	Pneumatici fuori uso per max 0,6 t. di stoccaggio temporaneo
16 01 17	Metalli ferrosi per max 1,5 t. di stoccaggio temporaneo
16 01 18	Metalli non ferrosi per max 1,5 t. di stoccaggio temporaneo
16 01 19	Plastica per max 6,3 t. di stoccaggio temporaneo
16 01 20	Vetro per max 0,8 t. di stoccaggio temporaneo
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (motori bonificati) per max 31 t. di stoccaggio temporaneo

- 3.5 fatto salvo quanto previsto dall'art.5 co.15 del DLgs.209/2003, la ditta dovrà effettuare esclusivamente le operazioni sui rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso (codice CER 160104*) e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto;
- 3.6 è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'allegato III del DLgs. 24 giugno 2003 n. 209;
- 3.7 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge n.122/1992 e smi e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singole previste dall'art.80 del DLgs n.285/1992 e la loro utilizzazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente da parte delle imprese di autoriparazione;
- 3.8 il settore trattamento deve essere munito di una fossa o di un ponte sollevatore che permette all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica;
- 3.9 fermo restante quanto previsto dall'art.6 della L.R. n.4/07, i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e alla normativa sul Catasto regionale Rifiuti, di cui all'art.189 del DLgs. 152/2006 smi;
- 3.10 il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso DLgs. 152/2006;
- 3.11 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del DLgs. 152/2006, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 3.12 la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore;
- 3.13 lo stoccaggio degli oli usati deve rispettare le disposizioni della normativa di settore e i pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 3.14 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; i trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati;
- 3.15 lo stoccaggio temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- 3.16 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 3.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni, atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione.
- 3.18 il titolare del Centro di raccolta deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del Centro di raccolta e dell'impianto di trattamento veicoli fuori uso (DLgs. n.152/2006 - DLgs. n.209/03 - DGR. n.8/2019);
- 3.19 l'Amministrazione Provinciale di Caserta provvederà ad effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art.197 del DLgs.152/06;
- 3.20 la ditta alla chiusura dell'impianto è obbligata a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista nell'area stessa, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/2006 smi;
- 3.21 la ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni, rilasciate da altri Enti, necessarie per la gestione dell'impianto; in particolare per l'esercizio dell'attività in questione la ditta dovrà acquisire i

provvedimenti autorizzativi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di cui al DLgs. 81/2008 ed in materia di antincendio di cui al DPR n.151/2011.

4. di PRECISARE CHE:

- in caso di mancata estensione della garanzia fidejussoria nel termine concesso, il presente provvedimento perderà efficacia;
- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co.13 del DLgs. 152/2006 e smi;
- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali

5. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.

6. di INVIARE copia per quanto di competenza a: Sindaco del Comune di Casaluce, ASL di Gricignano di Aversa, Consorzio ASI di Caserta, Ente Idrico Campano, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, VV.FF. di Caserta, Provincia di Caserta che provvederà ad effettuare i controlli ai sensi dell'art.197 del DLgs 152/2006 e al PRA di Caserta.

7. di INVIARE, ai sensi dell'art.212 del DLgs.152/2006, copia del all'Albo nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale di Napoli.

8. di INVIARE copia per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

9. di INVIARE copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della Legge 241/90, è ammesso, in capo a chi vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonio Ramondo

(firmato ex art.3 co.2 del DLgs.39/1993)